

Numero 00149/2020 e data 20/01/2020 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2020

NUMERO AFFARE 00836/2019

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS).

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 29/5854 in data 31/05/2019, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 2012 del 9/07/2019;

Viste le note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 8227 del 30/07/2019 e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione prot. 3660 del 25/07/2019, recanti adempimenti al parere interlocutorio n. 2012 del 2019;

Vista la nota prot. 12806 del 24/12/2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo, in riscontro al parere interlocutorio n. 2012 del 2019, ha trasmesso un nuovo testo dello schema di regolamento per l'espressione del parere del Consiglio di Stato;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';

Premesso:

1. Con nota prot. n. 29/5854 del 31 maggio 2019, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto a questo Consiglio di esprimere il parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente la soppressione della forma pensionistica residuale istituita presso l'INPS (Fondo pensione complementare INPS, di seguito "FONDINPS").
2. Con la relazione illustrativa trasmessa a corredo dello schema di decreto, il Ministero referente ha ricordato che, con l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, è stata costituita, presso

l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale far pervenire le quote di TFR maturando, nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del medesimo decreto.

Il Fondo è costituito nella forma di patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP. Esso opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione. Il Fondo è destinatario dell'adesione dei soggetti nei cui confronti trovano applicazione le modalità tacite di conferimento del TFR, di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

FONDINPS è, dunque, una forma di previdenza complementare residuale, a contribuzione definita, disciplinata dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 7), della legge n. 243 del 2004. Tale Fondo è stato amministrato, secondo il criterio della composizione paritetica, da un comitato composto dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominato in data 30 ottobre 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono iscritti a FONDINPS i lavoratori dipendenti che non hanno espresso alcuna scelta riguardo la destinazione del TFR maturando e sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare prevista

dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di riferimento, cui altrimenti sarebbero destinati d'ufficio.

Tale forma di previdenza complementare, in virtù del basso numero di partecipanti e dell'ancor più basso numero di contribuenti, anche su stimolo della COVIP, è stata oggetto dell'attenzione del legislatore che, con l'articolo 1, commi 173 – 175, della legge n. 205 del 2017 ha previsto la liquidazione di FONDINPS ed il trasferimento delle relative posizioni previdenziali.

3. Pertanto, la provvista dell'intervento regolamentare in oggetto la si rinviene nell'art. 1, comma 173, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, secondo cui la forma pensionistica complementare residuale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005 *“è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.

Il successivo comma 174 della citata legge n. 205 del 2017, prevede che con il medesimo decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, *“è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”*, aggiungendo che tale forma pensionistica *“è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005”*.

Il comma 175 della legge n. 205 del 2017 prevede inoltre che, “*con il medesimo decreto di cui al comma 173*”, siano stabilite, sentita la COVIP, le modalità per il trasferimento alla forma pensionistica di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 173, esistenti alla data di soppressione della stessa.

4. Con parere interlocutorio n. 2012 del 9 luglio 2019, reso all’Adunanza del 20 giugno 2019, la Sezione ha formulato una serie di osservazioni, segnatamente con riferimento agli articoli 3, 4 e 5 dello schema di regolamento, ed ha invitato l’Amministrazione proponente a fornire ulteriori elementi informativi in sede di audizione fissata per il 25 luglio 2019, in particolare: a) dati più aggiornati relativi al numero di iscritti ed al valore di capitalizzazione del fondo nonché alle singole posizioni previdenziali; b) maggiori informazioni sulla procedura che ha condotto alla selezione del Fondo Cometa alla luce del comma 174 dell’art. 1 della legge 205 del 2017; c) la definizione di principi che presiedano alla redazione del piano di attività da parte del commissario liquidatore e del Fondo Cometa, con particolare riferimento ai tempi e modi di trasferimento della posizione previdenziale e del contenuto e modalità dei doveri di informazione previsti nell’articolo 3, lettere da a) a d), dello schema di regolamento.

5. Con nota prot. 8227 del 30 luglio 2019, l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, facendo seguito ai contenuti dell’audizione svoltasi dinanzi alla Sezione in data 25 luglio 2019 dei rappresentanti ministeriali e della COVIP, ha fornito i richiesti elementi informativi in ordine alla procedura seguita per selezionare il

Fondo Cometa ai sensi del comma 174 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Con nota prot. 3660 del 25 luglio 2019, la COVIP, ad integrazione della memoria consegnata in sede di audizione dinanzi alla Sezione, ha comunicato di aver *“valutato positivamente, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 174, della legge 26 dicembre 2017, n. 205, la sostenibilità dell'operazione da parte del Fondo pensione Cometa, sotto il profilo sia finanziario sia gestionale-amministrativo”*, aggiungendo che detta valutazione scaturisce dalla rilevante dimensione del Fondo Cometa rispetto a quella di FONDINPS, giacché il primo dispone di un patrimonio attivo, al 31 marzo 2019, di oltre 11 miliardi di euro riferito a circa 410 mila iscritti, a fronte di un patrimonio di FONDINPS inferiore ad 84 milioni di euro, riferito a circa 28 mila iscritti.

6. Con la nota prot. 12806 del 24 dicembre 2019, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alla Sezione, per l'espressione del parere definitivo, un nuovo testo di regolamento che, ad avviso del proponente, recepisce integralmente le osservazioni formulate con il parere interlocutorio n. 2012 del 2019.

Ha altresì trasmesso le nuove relazioni al testo regolamentare ed il formale concerto reso dal Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*“d'ordine del Ministro”*) con nota prot. 5413 del 20 dicembre 2019.

7. Lo scherma di regolamento è corredato dalla dichiarazione a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina

sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione).

Il Ministero referente ha altresì trasmesso la documentazione concernente l'interlocuzione compiuta con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative dei diversi comparti del settore privato, ai fini della individuazione della forma pensionistica complementare cui far affluire le quote del TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005.

8. Lo schema di regolamento in oggetto è composto di cinque articoli.

L'articolo 1 (*Liquidazione di FONDINPS*) definisce le modalità di liquidazione di FONDINPS e di nomina del commissario liquidatore; l'articolo 2 [*Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005*] disciplina il trasferimento delle posizioni previdenziali di FONDINPS al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini” (in forma abbreviata, “Fondo Cometa”); l'articolo 3 (*Soggetti già iscritti a FONDINPS*) è dedicato al piano di attività che il commissario liquidatore deve adottare d'intesa con il Fondo Cometa per regolare il passaggio delle posizioni individuali dei soggetti già iscritti a FONDINPS; l'articolo 4 (*Disposizioni per la tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS*) contiene norme finalizzate alla tutela, anche informativa, degli aderenti a FONDINPS; l'articolo 5 (*Ulteriori disposizioni*) disciplina il trasferimento al Fondo Cometa dell'eventuale attivo residuo all'esito dell'esecuzione del piano di attività di cui

all'articolo 3, la successione di Fondo Cometa nei rapporti passivi ancora in essere e la cancellazione di FONDINPS dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

Considerato:

9.1 Passando all'esame del testo trasmesso dal Ministero proponente con la nota prot. 12806 del 24 dicembre 2019, nel preambolo, alla seconda pagina:

- al primo capoverso, dopo la parola "Visto", va apposta la virgola;
- al primo capoverso, dopo il numero "2", va tolta la virgola;
- al secondo capoverso, dopo la parola "INPS", va apposta la virgola.

9.2 L'articolo 1 dello schema di regolamento disciplina l'apertura della procedura di liquidazione di FONDINPS e la nomina del commissario liquidatore.

Al comma 2, primo periodo, prima della parola "*determina*", va inserito "*ne*". Va pertanto soppressa la parola "*spettante*".

Al comma 5, dopo la parola "*procedere*", va aggiunto: "*, in ogni momento, con provvedimento motivato,*" e le parole "*o sostituzione in ogni momento*" vanno sostituite dalle seguenti: "*ed eventuale sostituzione*".

9.3 L'articolo 2 dello schema disciplina la chiusura di FONDINPS alle nuove adesioni e l'individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il comma 1, in adesione a quanto osservato da COVIP nella memoria prodotta in sede di audizione dinanzi alla Sezione, dispone che la chiusura di FONDINPS alle nuove adesioni avvenga a decorrere dal

primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (nello schema originario, il termine era fissato con riferimento al primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore). E ciò, tenuto conto del termine di *vacatio* di 15 giorni previsto dall'articolo 10 delle preleggi per l'entrata in vigore dei regolamenti, al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguarsi all'innovazione introdotta dal regolamento per quanto concerne la forma pensionistica complementare cui conferire i flussi di TFR dei nuovi iscritti taciti.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono al “*Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini*” (“Fondo Cometa”).

In esecuzione della specifica richiesta di informazioni di cui al parere interlocutorio n. 2012 del 2019, il Ministero ha documentato che la individuazione del Fondo Cometa è avvenuta all'esito di una formale interlocuzione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative dei diversi comparti del settore privato. In particolare, nell'ambito di detta interlocuzione risultano aver espresso la propria preferenza per il Fondo Cometa, ABI, Confindustria e Unione Italiana Cooperative. Poiché Confindustria, come comunicato dalla COVIP nella memoria prodotta in sede di audizione, risulta sottoscrittrice degli accordi di 14 fondi negoziali, ai quali fa capo oltre il 75% degli iscritti ai fondi negoziali previsti da fonti istitutive di livello nazionale, ne discende l'ampia estensione del gradimento espresso all'esito della consultazione per il Fondo Cometa.

La scelta del Fondo Cometa è stata valutata positivamente dalla COVIP che, con nota prot. 3660 del 25 luglio 2019, trasmessa all'esito della audizione dinanzi alla Sezione, ha comunicato che, in tale valutazione, elemento centrale è stata la dimensione del Fondo comparativamente a quella di FONDINPS. Ed invero, al 31 marzo 2019, il Fondo Cometa disponeva di un patrimonio (attivo netto destinato alle prestazioni) di oltre 11 miliardi di euro riferito a circa 410 mila iscritti, a fronte di un patrimonio di FONDINPS inferiore a 84 milioni di euro, riferito a circa 28 mila iscritti (di cui più di 6 mila attualmente versanti).

Alla luce dei documentati chiarimenti resi dal Ministero referente e degli esiti dell'audizione del 25 luglio 2019, la Sezione rileva che la scelta del Fondo Cometa sia rispettosa della previsione dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del 2017, sia sul piano della procedura seguita (essendo state sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato), sia nell'esito, essendo stata individuata la forma pensionistica negoziale di maggiore dimensione sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il comma 3 recepisce quanto osservato nel parere interlocutorio n. 2012 del 2019 per consentire che le posizioni previdenziali vengano trasferite nel comparto garantito, al fine di impedire qualunque modificazione *in pejus* per i titolari di posizioni previdenziali in FONDINPS.

Come suggerito da COVIP nella memoria prodotta in sede di audizione, la disposizione regolamentare stabilisce che le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo Cometa che

presenta le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ovvero siano destinate ad investimenti “*nella linea a contenuto più prudentziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR*”.

Il comma 4 recepisce l'osservazione della COVIP, contenuta nella memoria prodotta in sede di audizione dinanzi alla Sezione, concernente l'opportunità di inserire nello schema di regolamento in esame una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 8 del D.M. 30 gennaio 2007, che attribuisce agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione individuale costituita presso FONDINPS dopo un anno dall'adesione. In ossequio a quanto suggerito sul punto dalla COVIP, la disposizione introduce la facoltà per i nuovi iscritti taciti al Fondo Cometa di richiedere il trasferimento della posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

9.4 L'articolo 3 dello schema di regolamento disciplina l'adozione da parte del commissario liquidatore, d'intesa con il Fondo Cometa, del piano di attività per il trasferimento al Fondo Cometa delle posizioni individuali dei soggetti già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura di quest'ultimo Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo schema.

Con il parere interlocutorio n. 2012 del 2019, la Sezione ha evidenziato l'esigenza di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema per disciplinare i principi in base ai quali il trasferimento delle posizioni debba avvenire, nonché per fissare relative modalità e tempistica.

Ai sensi del comma 1 il piano di attività è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 2, alle lettere da a) ad e), definisce il contenuto minimo del piano di attività, tra cui compare (lettera e) *“il termine per il completamento delle attività indicate nel piano, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*. Quest’ultima disposizione, introdotta in attuazione delle osservazioni contenute nel parere interlocutorio della Sezione, garantisce un termine certo di conclusione del trasferimento delle posizioni individuali al Fondo Cometa.

Il comma 3 stabilisce che il piano di attività, *“redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, è trasmesso alla COVIP prima che lo stesso diventi operativo”*.

Poiché il piano di attività deve essere redatto anzitutto nel rispetto del contenuto minimo di cui al comma 2, dopo la parola *“conformità”* va aggiunto *“anche”*.

Non risulta poi di semplice intelligibilità la previsione che impone la trasmissione del piano alla COVIP prima che *“lo stesso diventi operativo”*. Ed invero, il piano, ai sensi del comma 1, una volta adottato dal commissario liquidatore d’intesa con il Fondo Cometa, è senz’altro *“operativo”*, non essendo previsti dal testo regolamentare ulteriori adempimenti. Pertanto, la trasmissione alla COVIP del piano adottato non può avere altra funzione se non quella meramente conoscitiva, finalizzata a permettere alla Commissione di esercitare i propri poteri di vigilanza sulle operazioni di trasferimento delle posizioni individuali. Si suggerisce, quindi, di aggiungere, dopo la parola *“trasmesso”*, le parole *“, con immediatezza”* e di sostituire le parole *“prima che lo stesso diventi*

operativo” con le parole “prima che inizi la sua attuazione”. Ne consegue che il comma 3 va così modificato: “Il piano di attività, redatto anche in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, è trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione”.

Il comma 4 recepisce l’osservazione resa con il parere interlocutorio n. 2012 del 2019, come declinata dalla COVIP nella memoria prodotta in sede di audizione, concernente la facoltà dell’aderente tacito di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. La disposizione riconosce il diritto dell’aderente al trasferimento, da esercitarsi, senza oneri, *“entro i sei mesi successivi alla ricezione dell’informativa di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)”*.

La disposizione deve essere integrata, sostituendo le parole *“dell’informativa di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)”*, con le parole, *“di entrambe le informative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e d)”*, essendo nella lettera d) la disciplina dell’informativa *“in merito al diritto di trasferimento di cui all’articolo 3, comma 4”*.

9.5 L’articolo 4 dello schema di regolamento contiene disposizioni per la tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS in sede di trasferimento delle posizioni individuali a Fondo Cometa.

Al comma 1, primo periodo, le parole *“e i diritti e gli obblighi”* vanno sostituite dalle parole *“e dei diritti e degli obblighi”*.

Il comma 1, lettera a), stabilisce che *“le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005”*. Tale disposizione recepisce puntualmente quanto osservato dalla Sezione con il parere interlocutorio n. 2012 del 2019, in ordine alla necessità che le posizioni individuali trasferite da

FONDINPS a Fondo Cometa vengano inserite in un comparto garantito, ciò per impedire eventuali modificazioni *in pejus* per gli aderenti.

Le successive lettere b), c), d) ed e) impongono obblighi informativi in favore dei titolari di posizioni previdenziali trasferite al Fondo Cometa.

Con il parere interlocutorio n. 2012 del 2019, la Sezione ha evidenziato l'esigenza di una più puntuale definizione del contenuto e delle modalità dei doveri di informazione nei riguardi dei datori di lavoro e dei lavoratori, come declinati nel piano di attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dello schema di regolamento.

Tale osservazione risulta recepita con le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), sulla base dei suggerimenti formulati dalla COVIP nella memoria prodotta in sede di audizione dinanzi alla Sezione.

Nel dettaglio, ai datori di lavoro ed iscritti a FONDINPS è fornita una informativa che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura del Fondo e che fornisca gli elementi identificativi di Fondo Cometa (lettera b); agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche (lettera c), nonché resa una informativa in merito al diritto di trasferimento della posizione individuale di cui all'articolo 3, comma 4 (lettera d); sono altresì messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR (lettera e).

La norma contenuta nella lettera e), come precisato dalla COVIP nella memoria prodotta in sede di audizione dinanzi alla Sezione, richiama tacitamente le previsioni del “*Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*”, adottato dalla Commissione con la Deliberazione del 25 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, n. 137, il cui articolo 10 è rubricato “*Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione*”. In ossequio a detta disposizione, l’aderente tacito ha diritto ad ottenere una serie di note informative specifiche, corredate da idonea modulistica, nonché i documenti statutari o regolamentari ed ogni altra informazione circa il funzionamento del fondo.

9.6 L’articolo 5 dello schema reca le disposizioni che regolano gli adempimenti successivi all’attuazione del piano di attività di cui all’articolo 3.

Tale norma stabilisce che:

- è trasferito al Fondo Cometa l’eventuale attivo residuo;
- il Fondo Cometa succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere;
- FONDINPS è cancellato dall’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

Per una più chiara formulazione della norma: alla fine del primo periodo, dopo le parole “*in essere*”, va eliminato il punto e aggiunto “*, nonché*”; l’articolo determinativo “*La*” va riformulato con “*la*”; al secondo periodo, dopo la “*e*”, va eliminato “*, quindi,*”.

9.7 Osserva, infine, la Sezione che nello schema di regolamento trasmesso per il parere con la nota ministeriale del 24 dicembre 2019, in

ossequio al parere interlocutorio n. 2012 del 2019, è stata correttamente espunta la disposizione contenuta nell'articolo 5 dello schema originario, secondo cui la sua entrata in vigore sarebbe dovuta avvenire *“il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione”*. Ed invero, tale disposizione si poneva in contrasto con l'articolo 10 delle preleggi, che stabilisce per i regolamenti l'entrata in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione.

10. Nei termini suesposti è pertanto il parere della Sezione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Chine'

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia